

STATUTO

APPROVATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE

ADDÌ XVIII DICEMBRE MDCCCLIX

STORIA

DELLA CITTÀ DI GENOVA

TITOLO PRIMO

SCOPO DELLA SOCIETA

ARTICOLO 1.

La Società di Storia Patria ha per oggetto la coltura della Storia della Liguria; e perciò si propone indagare le memorie del passato, illustrare le antiche cronache, porre in luce le più meritevoli tra esse; zelare la conservazione dei liguri monumenti; trarre dagli archivi, sì pubblici che privati, quei tesori di patria erudizione che vi giacciono ancora negletti; dare opera in somma a porgere efficace incitamento allo studio di ogni notizia civile, commerciale, letteraria, religiosa, biografica, archeologica, artistica del nostro paese.

ART. 2.

Ciò non vieta però, che i Soci tolgano a subbietto delle loro indagini le memorie delle altre provincie italiane, massime nelle relazioni che possono avere colla Storia ligure.

TITOLO SECONDO

DEI SOCI

ART. 3.

La Società è composta di cultori, ed amatori degli studi storici. I Soci si ripartono in effettivi, onorari, e corrispondenti. Sono effettivi quelli che concorrono alle spese necessarie per il mantenimento della Società, giusta le norme appresso indicate. Si eleggono gli onorari tra coloro che sono illustri per lavori storici pubblicati, o che si rendono benemeriti della Società per importanti doni, od altri titoli. Scelgonsi i corrispondenti tra gli studiosi delle storiche discipline, i quali non risiedendo in Genova possono colle loro cognizioni prestare un'attiva cooperazione ai lavori di quest'Istituto.

ART. 4.

Gli ascritti alla Società ricevono un diploma, che attesta il grado che vi tengono. Il diploma sarà munito del sigillo che porterà l'effigie di Caffaro, e l'iscrizione « *Società Ligure di Storia Patria anno 1857* ».

TITOLO TERZO

UFFIZI DELLA SOCIETÀ

ART. 5.

L'Istituto ha per suoi Uffiziali:

- (a) Un Presidente che regola e dirige le discussioni e fa tutte quelle proposte, che giovano al decoro e all'incremento della Società.

- (b) Un Vice Presidente, che mancando il Presidente lo supplisce.
- (c) Sei Consiglieri.
- (d) Un Segretario generale, che custodisce le carte ed il sigillo della Società, stende il verbale delle tornate e corrisponde con altri Istituti.
- (e) Un Vice Segretario.
- (f) Un Cassiere che procura la riscossione delle quote dei Soci, rilascia le ricevute, paga in seguito dei mandati del Presidente, e rende ogni anno ragione delle entrate e delle spese.

ART. 6.

I predetti Ufficiali insieme riuniti costituiscono il Consiglio della Società.

TITOLO QUARTO

DELLE ELEZIONI

ART. 7.

Il Presidente o due Soci effettivi possono proporre le persone, che reputano degne di essere aggregate all'Istituto; ma l'accettazione di esse si fa per scrutinio segreto nella tornata che segue a quella, in cui ebbe luogo la proposta.

ART. 8.

Gli Ufficiali sono eletti tra i Soci effettivi per schede segrete. Il Presidente ed il Vice Presidente si eleggono annualmente, e possono essere rieletti. Dei Consiglieri ogni anno scade un terzo, cominciando dai più anziani. Il Segretario, il Vice Segretario ed il Tesoriere durano in ufficio per un triennio, e possono essere confermati.

TITOLO QUINTO

DELLE ADUNANZE DELLA SOCIETÀ

ART. 9.

La Società è convocata almeno una volta al mese dal Presidente.

ART. 10.

Le materie sulle quali verserà l'adunanza saranno annunziate ai Soci dal Segretario.

ART. 11.

Le deliberazioni saranno prese ad assoluta maggioranza di voti.

ART. 12.

I soli Soci effettivi presenti costituiscono il corpo deliberante; e perchè le deliberazioni siano valide si richiede l'intervento almeno di quindici Soci.

TITOLO SESTO

AMMINISTRAZIONE

ART. 13.

Le contribuzioni di ciascun Socio sono le seguenti:

- 1.º Per diritto d'ammissione . L. 5.
- 2.º Quota annua » 12.

ART. 14.

Il prodotto di esse sarà erogato nelle spese di Amministrazione, in quelle della pubblicazione degli Atti della Società, e delle opere, o documenti, di cui in Assemblea Generale verrà deliberata la stampa per serie separata, in appendice agli Atti della Società.

ART. 15.

Chi per due anni continui mancasse al pagamento della quota, cesserebbe per fatto proprio di appartenere alla Società.

TITOLO SETTIMO

DISTRIBUZIONE DEI LAVORI

ART. 16.

Affine di agevolare il compito che la Società si è prefisso, essa sarà divisa in tre Sezioni, cioè:

- (a) Storia.
- (b) Archeologia.
- (c) Belle Arti (*Vedi Nota in fine*).

ART. 17.

Ciascuna Sezione avrà un Preside, un Vice Preside, un Segretario, ed un Vice Segretario, scelti ogni anno a maggioranza tra i membri che la compongono. Questi Ufficiali potranno essere rieletti.

ART. 18.

Il Preside radunerà la propria Sezione quando lo stimerà opportuno, previo concerto col Presidente della Società.

ART. 19.

Le Sezioni non potranno trattare che delle materie poste all'ordine del giorno; e questo, per quanto si potrà, sarà concertato dal Preside della Sezione col Presidente della Società.

ART. 20.

Il Socio, che bramerà leggere qualche scritto, dovrà avvisarne il Preside della Sezione, significandogli altresì l'argomento sul quale verserà il suo lavoro.

TITOLO OTTAVO

DEGLI ATTI DELLA SOCIETÀ

ART. 21

La Società provvede alla regolare pubblicazione de' suoi Atti: essi si comporranno di un rendiconto dei lavori letti in ciascun anno, e delle memorie, od estratti di cui la Società avrà deliberato la pubblicazione nei suoi volumi. Delle prolusioni del Preside potrà essere deliberata la stampa dall'Assemblea Generale.

ART. 22.

Il predetto rendiconto sarà preparato dal Segretario generale, d'accordo coll'Ufficio di Presidenza, sulle relazioni parziali che gli

daranno i Segretari delle tre Sezioni. Prima di consegnare al Tipografo tal rendiconto, sarà letto, ed approvato in una tornata generale.

ART. 23.

Quando i due terzi dei Soci presenti, ascritti ad una Sezione, che non potranno essere in numero minore di sette, avranno per iscrutinio segreto dichiarata degna di essere stampata, per intero o per estratto, una memoria letta nella tornata precedente della Sezione, il Preside di essa informerà di tale deliberazione il Presidente generale. Questi nella prima tornata generale farà leggere la memoria proposta dalla Sezione, ed inviterà i Soci ad emettere il loro voto sul merito di tale scrittura nella prossima adunanza. Allorchè i due terzi dei Soci, riuniti in Assemblea Generale, avranno approvato a voti segreti la stampa del lavoro proposto, esso sarà inserito negli Atti della Società. Trattandosi però di scritti molto estesi, per la lettura dei quali si richiedessero più tornate, la Società potrà incaricare dell'esame di essi una speciale Commissione, che riferirà all'Assemblea Generale sul merito di tali lavori; e si voterà quindi nel modo sopra indicato.

ART. 24.

Due Membri dell'Ufficio di Presidenza veglieranno, insieme cogli autori dei vari scritti, alla correzione della stampa degli Atti della Società.

ART. 25.

La Società dichiara di conservare intatto il diritto di proprietà, che compete agli autori delle singole memorie inserite nei suoi Atti.

ART. 26.

Tutti i lavori collettivi, le relazioni delle tornate ed i rapporti delle Commissioni non essendo lavoro speciale d'alcun Socio, sono proprietà della Società, che ha sola il diritto di pubblicarli.

ART. 27.

Gli autori delle memorie inserite negli Atti della Società riceveranno un competente numero di esemplari dei loro scritti a giudizio del Consiglio.

ART. 28.

Ogni Socio avrà diritto ad un esemplare degli Atti della Società.

NOTA

Saranno di spettanza delle diverse Sezioni le materie seguenti:

PRIMA SEZIONE — STORIA.

1. Storia civile, letteraria ed ecclesiastica.
2. Leggi e Statuti.
3. Biografie d' uomini illustri.
4. Geografia, viaggi, navigazione, commercio e statistica.
5. Colonie.
6. Beneficenza.
7. Storia comparativa e generale d' Italia.
8. Tipografia.
9. Arti industriali.
10. Bibliografia patria.

SECONDA SEZIONE — ARCHEOLOGIA.

1. Numismatica patria.
2. Pesi e misure.
3. Iscrizioni.

4. Illustrazione d'antichi monumenti.
5. Codici e pergamene.
6. Delimitazione del territorio antico di Genova e della Liguria, e topografia della Città.

TERZA SEZIONE — BELLE ARTI.

1. Illustrazione di monumenti artistici.
 2. Cura per la conservazione d'oggetti d'arte.
-